## LA CUSTODIA CAUTELARE



## COSTITUISCE L'ECCEZIONE PER I MINORI E NON È MAI OBBLIGATORIA



PUÒ ESSERE DISPOSTA N PRESENZA DI DETERMINATE CONDIZIONI ELENCATE NELL'ARTICOLO 23 D.P.R. 448/88

I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA METÀ SE SI TRATTA DI MINORE SOTTO I 18 ANNI E DI 2/3 SE SI TRATTA DI MINORE SOTTO I 16 ANNI

VIENE DISPOSTA DAL G.I.P. IN ACCOGLIMENTO ALLA RICHIESTA DEL P.M.